



CONSORZIO ASI BENEVENTO
STATUTO
Adeguito alla L.R 19/2013

CAPO I (Elementi costitutivi)

ART. 1

(Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede)

In attuazione della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con sigla Consorzio Asi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il Consorzio Asi è Ente Pubblico Economico.

Il Consorzio Asi ha sede in Benevento alla località Ponte Valentino. Con deliberazione del Consiglio Generale la sede potrà essere trasferita altrove e potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza.

ART. 2

(Durata)

Il Consorzio Asi ha durata fino al 01/04/2028.

La durata può essere prorogata alla scadenza secondo le modalità previste dalle norme vigenti per le modifiche statutarie.

CAPO II (Attività)

ART. 3

(Ambito e modalità di intervento)

L'ambito di intervento del Consorzio Asi corrisponde all'intero territorio della Provincia di Benevento.

Nell'ambito del comprensorio territoriale, come definito dal precedente comma 1°, il Consorzio Asi progetta ed adotta, con i criteri di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, e con riferimento alle previsioni di programmazione socio/economica della Regione Campania, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

Il Piano di assetto avrà cura di indicare sia gli impianti e le infrastrutture occorrenti per gli insediamenti produttivi sia tutto quanto necessario per realizzare un'area produttiva ecologicamente attrezzata secondo i parametri stabiliti dalle norme vigenti.

Per la definizione del Piano di assetto e delle infrastrutture occorrenti per ciascuna area, il Consorzio Asi promuove e svolge forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali.

ART. 4

(Scopo ed Attività)

Il Consorzio Asi ha lo scopo di promuovere, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese, ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili.

Il Consorzio Asi attiva le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

Il Consorzio Asi adotta il Programma di Sviluppo finalizzato alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

In particolare, il Consorzio Asi:

- a) progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;
- b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;
- d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;
- e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;
- f) cura le attività indirette utili per concorrere al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 19/2013;
- g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali predisponendo, anche in partenariato, progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo, nonché progetti per la formazione delle figure professionali maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi del Programma di Sviluppo e di ogni ulteriore azione coerente con le previsioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 19/2013;

Il Consorzio Asi cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

A tal fine il Consorzio Asi:

- a) definisce con i Comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di

opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;

- b) persegue le riduzioni delle emissioni climalteranti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riutilizzo ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;
- c) favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;
- d) ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;
- e) concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti o, altresì, può sostenere lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;
- f) provvede all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;
- g) attua le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca;
- h) intraprende iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;
- i) progetta e realizza i rustici industriali per i quali, ove assegnati a giovani imprenditori e/o a nuove attività produttive, saranno applicate condizioni agevolate anche per le spese dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;
- l) progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Avvalendosi delle funzioni amministrative ad esso riservate, il Consorzio Asi promuove l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione di attività industriali e di servizi e può, quindi, vendere o cedere in uso ad imprese industriali e di servizi le aree e gli immobili che il Consorzio Asi abbia a qualsiasi titolo acquisito.

Per il raggiungimento degli anzidetti scopi, il Consorzio Asi può assumere qualunque iniziativa idonea quale, ad esempio, concorrere a bandi, contrarre mutui, ricorrere a forme di finanziamento con risorse private.

ART. 5

(Assegnazione e vendita immobili consortili)

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento consortile.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non avrà accettato il Regolamento per la gestione delle infrastrutture e sottoscritto il connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Il Consorzio Asi favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

ART. 6

(Riacquisto-Riacquisizioni)

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di riacquisto degli immobili ceduti, equivalgono a cessazione dell'attività produttiva: 1) l'utilizzazione dell'immobile ceduto per l'esercizio di un'attività diversa da quella indicata nel piano industriale valutato dal Comitato Direttivo al momento dell'assegnazione o nell'ulteriore piano industriale che l'assegnatario abbia successivamente sottoposto alla positiva valutazione del Comitato Direttivo; 2) la cessione a terzi della proprietà o della disponibilità dell'immobile in mancanza del parere positivo espresso dal Comitato Direttivo sul piano industriale del sub-cessionario.

Il parere positivo all'eventuale sub-cessione è da intendersi risolutivamente condizionato alla mancata attivazione dell'attività del sub-cessionario entro i tempi previsti nel piano industriale oggetto di parere.

L'assenso del Consorzio Asi alla sub-cessione degli immobili è subordinato all'accettazione, da parte del sub-cessionario, del Regolamento per la gestione delle infrastrutture e alla sottoscrizione del connesso contratto per la fornitura dei servizi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da un soggetto pubblico diverso dal Consorzio Asi in aree industriali che, in forza di pattuizioni, afferiscono alla competenza gestionale del Consorzio Asi.

In ogni caso, sulla base delle direttive regionali in materia, la disciplina del riacquisto/riacquisizione deve essere sistemata in apposito Regolamento consortile.

Art. 7

(Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali)

Il Consorzio Asi adotta, con riferimento all'ambito di cui al precedente art. 3, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali.

Il Piano, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato in via preliminare dal Consiglio Generale del Consorzio Asi.

La procedura di approvazione del Piano è fissata dall'art. 8 della legge regionale n. 19/2013.

I Comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri Piani Urbanistici alle previsioni del Piano, una volta approvato.

Gli impianti e gli interventi previsti nel Piano in funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

Le espropriazioni di aree ed immobili necessarie a realizzare il Piano sono effettuate dal Consorzio Asi.

Il Consorzio Asi può concludere accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Comuni dotati di aree industriali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici o di piani di insediamenti produttivi, acquisendo la gestione delle suddette aree.

Tali aree, previa presa d'atto del Consiglio Generale, entrano a far parte del Piano di assetto del Consorzio Asi.

Il Consorzio Asi può, altresì, concludere accordi con i Comuni, con le modalità di cui al comma precedente, che in quanto assegnatari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, finalizzati allo sviluppo e all'infrastrutturazione delle aree industriali, intendono avvalersi del Consorzio Asi per le attività di progettazione e di realizzazione delle opere finanziate.

Art. 8

(Qualificazione delle aree industriali)

Le aree industriali previste nel Piano di assetto sono assimilate ai distretti produttivi previsti nell'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Consorzio Asi, in conformità agli indirizzi regionali in materia, intende qualificare le aree del proprio Piano come Apea, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dotate di requisiti urbanistico-territoriali, edilizi ed ambientali di qualità, nonché di infrastrutture, di sistemi tecnologici e di servizi caratterizzati da forme di gestione unitaria, per garantire un efficiente utilizzo delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

Il Consorzio Asi promuove modelli di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato che si fondano sull'affidamento in concessione ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio Asi.

Art. 9

(Programmi di sviluppo)

Il Consorzio Asi, sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di Programma di Sviluppo di durata triennale.

Il Programma, approvato dal Consiglio Generale, viene sottoposto alla Giunta Regionale che, valutata la conformità ai propri indirizzi, può approvarlo, anche parzialmente, in relazione alle risorse da concedere.

Il Programma di Sviluppo prevede la valorizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il contenuto del Programma di Sviluppo sarà conforme ai criteri di cui all'art. 14 della legge regionale n. 19/2013.

CAPO III (Soggetti consorziati)

ART. 10

(Soggetti consorziati : qualificazione)

Al Consorzio Asi possono partecipare la Regione, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici territoriali, i consorzi di operatori e le società consortili operanti in ambito locale. Possono, altresì, partecipare al Consorzio Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio Asi di eventuali nuovi Enti e/o Soggetti, aventi i requisiti di cui al comma 1, dovranno essere corredate dai provvedimenti formali del competente organo dell'Ente/Soggetto richiedente. In particolare, dovrà risultare da tali atti, espressa, integrale ed incondizionata

accettazione del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi in esso contemplati.

ART. 11

(Soggetti consorziati : esclusione e recesso)

Il soggetto consorziato che non adempia agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente Statuto viene escluso dal Consorzio Asi secondo le modalità previste nei commi successivi.

Allo stesso modo il soggetto che non intenda adempiere agli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti e dal presente statuto, o per qualsiasi altro motivo, può recedere dal Consorzio Asi.

Nei casi di esclusione e di recesso, contemplati nel presente Statuto, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente alle quote di fondo consortile delle quali ciascuno degli stessi è già titolare.

L'esercizio del diritto di recesso, contemplato dal presente statuto, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio Asi di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

Articolo 12

(Soggetti consorziati : inadempimenti e morosità)

Il Presidente, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, dispone una ricognizione delle posizioni di ciascun soggetto consorziato in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento del contributo di dotazione annuale.

La certificazione di inadempimento, totale o parziale, dell'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, risultante dalla ricognizione, verrà subito comunicata ai soggetti consorziati risultati inadempienti.

Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, nel caso di perdurante inadempimento nel pagamento del suddetto contributo annuale, il Consiglio Generale dichiara morosi i soggetti consorziati e sospende i consiglieri designati dal soggetto inadempiente.

Trascorsi inutilmente ulteriori 60 giorni senza che sia stata regolarizzata la posizione, il Consiglio Generale delibera l'esclusione dal Consorzio Asi del soggetto consorziato inadempiente e moroso, fatto comunque salvo quanto stabilito dal precedente comma 3° dell'art. 11.

CAPO IV (Mezzi finanziari)

ART. 13

(Beni patrimoniali)

I beni patrimoniali del Consorzio Asi sono dati da tutte le infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere realizzate con contributi, totali o parziali, della Unione Europea, dello Stato e della Regione Campania.

Fanno pure parte, o potranno far parte, dei beni patrimoniali eventuali infrastrutture, impianti, fabbricati ed opere comunque realizzate e che la Regione Campania intendesse trasferire al Consorzio Asi.

Entreranno a far parte dei beni patrimoniali eventuali lasciti e donazioni da parte sia di Enti pubblici sia di Enti o soggetti privati.

ART. 14

(Fondo consortile)

Il fondo consortile è costituito :

- a) dalle quote del fondo consortile versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio Asi ;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai soggetti consorziati per inadempienza ai patti consortili ;
- c) dai contributi straordinari senza vincolo di specifica destinazione che eventualmente saranno versati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Campania e da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

L'ammontare della quota di cui alla lettera a) per l'ingresso dei nuovi soggetti, in funzione del valore del fondo consortile e dell'ammontare delle riserve, sarà determinato annualmente dal Comitato Direttivo sulla base degli elementi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio Asi verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite il Consiglio Generale potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei soggetti consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

La composizione del fondo consortile è riportata in apposito libro sociale ove si avrà cura di annotare ogni variazione.

Di qualsiasi variazione del fondo consortile sarà data formale comunicazione a tutti i soggetti consorziati.

ART. 15

(Proventi)

I proventi del Consorzio Asi sono costituiti :

- a) dalle rendite del fondo consortile ;
- b) dalla gestione dei beni patrimoniali di proprietà;
- c) dal realizzo per le vendite e dai canoni per la concessione in locazione di aree e rustici industriali ;
- d) dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nella zona e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio Asi a favore delle imprese;
- e) dal contributo annuale della Regione Campania, di cui all'art. 5 comma 3, della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19;
- f) da altri eventuali contributi di Enti o di privati ;
- g) dai proventi derivanti dalla amministrazione dei fondi di cui alle precedenti lettere.
- h) dal contributo di dotazione annuale dei soggetti consorziati.

Il contributo di dotazione annuale, di cui alla lettera h del comma 1°, è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile.

L'ammontare del contributo annuale posto a carico dei soggetti consorziati sarà determinato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del piano economico e finanziario.

CAPO V (Organi e Istituti diversi)

ART. 16

(Definizione)

Sono organi del Consorzio Asi:

- a) il Consiglio Generale ;

- b) il Comitato Direttivo ;
- c) il Presidente ;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consorzio Asi riconosce e sostiene, inoltre, le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione come da successivo art. 21.

Il Consiglio Generale, nel rispetto e nell'attuazione della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, può istituire organismi aventi funzioni consultive a carattere permanente o provvisorio, formati anche con la partecipazione di soggetti esterni, sia per coadiuvare il Consorzio Asi su argomenti e materie di particolare rilevanza e/o specificità, sia per consentire allo stesso di conseguire finalità istituzionali.

ART. 17

(Consiglio Generale : composizione - competenze - funzionamento)

Il Consiglio Generale è composto di un numero di membri pari a dieci, oltre al Presidente se eletto al di fuori del Consiglio Generale, nominati, secondo le rispettive competenze, dai soggetti consorziati in proporzione alla loro partecipazione al fondo consortile.

Il Presidente in carica attiva la procedura di rinnovo degli organi invitando, quarantacinque giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, ciascun soggetto consorziato, sempreché alla stessa scadenza risulti in regola come da conforme certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti con il versamento del contributo di dotazione annuale, a nominare i membri di Consiglio Generale di propria competenza.

In ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza statutaria, il Consiglio Generale si intenderà regolarmente composto se risultano nominati almeno la metà più uno dei componenti previsti al precedente comma 1°. Le successive nomine effettuate dai soggetti consorziati inadempienti andranno così ad integrare il Consiglio Generale.

Il Presidente provvederà senza indugio, quindi, alla formale convocazione del Consiglio Generale, regolarmente composto anche ai sensi del precedente comma, per gli adempimenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del successivo comma 8°.

In tutti i casi di subentro, di sostituzione o di ritardata nomina, la durata in carica di un membro di Consiglio Generale è comunque limitata alla naturale e statutaria scadenza del Consiglio Generale.

Decade automaticamente dal Consiglio Generale, senza che per questo sia inficiata la regolare composizione del Consiglio stesso, il membro nominato da soggetto consorziato che abbia receduto o sia stato escluso dal Consorzio Asi.

Il Consiglio Generale dura in carica per un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ;
- c) elegge il Presidente del Consorzio Asi, anche al di fuori dei suoi componenti;
- d) determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, ed elegge, nel suo seno i componenti del

- Comitato Direttivo di sua spettanza;
- e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
 - f) approva i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal Consorzio Asi ;
 - g) approva il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
 - h) adotta, dapprima nella forma preliminare e quindi nella forma definitiva, il Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio Asi ;
 - i) adotta, entro i termini di cui al successivo art. 27, il Piano Economico e Finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio di competenza ;
 - j) approva, entro i termini di cui al successivo art. 27, il bilancio relativo all'esercizio precedente ;
 - k) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le conseguenti variazioni del fondo consortile ;
 - l) delibera la morosità dei soggetti consorziati, in riferimento all'obbligo di versare il contributo di dotazione annuale al Consorzio Asi, e la loro conseguente esclusione dal Consorzio Asi, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto;
 - m) delibera, con riferimento agli enti pubblici similari, circa le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti delle eventuali commissioni consiliari nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti il Comitato Direttivo e per i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ;
 - n) delibera l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche ;
 - o) approva il Programma di Sviluppo di cui all'art. 9;
 - p) determina eventuali altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 23 del presente Statuto;
 - q) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio, l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio Asi e la nomina del liquidatore.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria, almeno, due volte all'anno e cioè entro il mese di gennaio ed entro il mese di aprile.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante mail, fax o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spediti almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo mail, fax o telegramma spediti almeno 3 giorni prima di quello della convocazione.

ART. 18 **(Presidente)**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale, anche processuale, del Consorzio Asi;
- b) convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- c) vigila sull'attività del Consorzio Asi;

- d) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- e) prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte di detto organo nella prima riunione successiva;
- f) è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale Asi" ;
- g) designa il componente per il comitato di coordinamento delle attività dei Consorzi Asi istituito presso l'Assessorato Regionale alle Attività produttive;
- h) rappresenta il Consorzio Asi nelle Assemblee delle società partecipate ;
- i) esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente Statuto, dalla legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19, e da altre disposizioni legislative e regolamentari .

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Generale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per motivi inerenti la gestione dell'incarico.

ART. 19

(Comitato Direttivo : Composizione - Competenze - Funzionamento)

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, compreso il Presidente che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania. Nella sua prima riunione, il Comitato Direttivo elegge un vice Presidente tra i suoi componenti eletti dal Consiglio Generale, su proposta conforme del Presidente. Il vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

I componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro riunioni consecutive dello stesso, decadono dalla carica.

Se, per qualsivoglia motivo, e quindi anche per decadenza, durante il mandato uno o più componenti dovessero venire meno, il Presidente attiverà senza indugio l'Organo competente, Consiglio Generale o Giunta Regionale, affinché provveda alla sostituzione, secondo le modalità previste al precedente 1° comma.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Generale, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

In particolare il Comitato:

- a) predisporre, entro il termine di cui al successivo art. 27, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione nonché di tutti i documenti richiesti dalle norme vigenti ;
- b) predisporre, entro il termine di cui al successivo art. 27, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi ;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano di assetto e ne valuta l'ammissibilità in

ragione della loro compatibilità con gli indirizzi di politica industriale, le caratteristiche dei singoli agglomerati e delle imprese già insediate, le esigenze di contenimento dell'impatto ambientale. Verifica, altresì, la validità dei progetti sotto il profilo imprenditoriale e delle ricadute occupazionali;

- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio Asi negli intervalli fra le riunioni del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima riunione;
- g) su proposta del Presidente può delegare particolari materie e argomenti, anche riferiti a singole zone del territorio comprensoriale, a suoi membri, definendone i relativi poteri;
- h) predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, a mezzo fax o mail da inoltrare tre giorni prima dell'adunanza salvi casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata nelle 24 ore precedenti l'adunanza medesima.

Il Comitato Direttivo dura in carica un quinquennio, a far data dalla sua elezione, ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

ART. 20

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti, tutti iscritti nell'albo dei revisori legali.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Regionale mentre i componenti, sia effettivi che supplenti, sono eletti dal Consiglio Generale.

I membri supplenti subentreranno, con il criterio dell'anzianità anagrafica, in caso di morte, rinuncia, decadenza o dimissioni dei membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controfirma il bilancio di esercizio ed il Piano economico e finanziario, redigendo su di essi la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio Asi e fornisce agli Organi di vigilanza le informazioni richieste sull'attività del Consorzio Asi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

Il Collegio dura in carica un quinquennio.

Ai componenti il Collegio spetta una indennità di carica fissata dal Consiglio Generale nello stesso atto di elezione e con riferimento analogico a quanto previsto per gli Enti Pubblici similari.

ART. 21

(Organismo indipendente di valutazione)

L'Organismo Indipendente di Valutazione – organismo unico per tutti i consorzi asi della Campania - è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge.

L'Organismo è nominato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 19.

L'Organismo dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia tutte le attività ad esso attribuite dalla citata legge regionale n. 19/2013.

Le spese dell'Organismo, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sul bilancio del Consorzio Asi.

ART. 22

(Riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso;
- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo salvo il caso di cui alla lettera q) dell'art. 17, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio Asi.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

ART. 23

(Incompatibilità - Decadenza)

Non può essere eletto Presidente del Consorzio Asi o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio Asi entro il quarto grado, e coloro i quali sono legati al Consorzio Asi - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Revisori legali è causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti del Consorzio Asi.

La carica di Presidente del Consorzio Asi è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al

Consorzio Asi da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

ART. 24

(Istituti diversi)

Il Consiglio Generale provvede ad attivare forme di confronto permanente sui seguenti distinti temi:

- dello sviluppo economico del territorio, con le associazioni imprenditoriali;
- della gestione degli agglomerati, con le aziende insediate o loro associazioni;
- della pianificazione territoriale, con i Comuni nei cui territori ricadono agglomerati industriali.

Possono inoltre essere istituite Commissioni Consiliari, sia permanenti sia relative a specifici progetti e/o attività.

ART. 25

(Uffici)

In relazione alle attività del Consorzio, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Con successivo regolamento saranno definite le regole procedurali per i procedimenti di competenza del Consorzio e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti.

Il Consorzio Asi disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità ed amministrazione per obiettivi. Il regolamento definisce anche i requisiti minimi previsti per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica.

Il Consorzio Asi tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori in conformità alle norme vigenti.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Il Consorzio Asi può conferire la responsabilità di progetti speciali o di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a professionisti esterni, anche con contratto a tempo determinato di diritto privato. Il regolamento di cui al precedente comma 2° stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti professionali, anche al di fuori della dotazione organica.

ART. 26

(Direttore Generale)

A tutti gli uffici del Consorzio Asi sovrintende il Direttore Generale che provvede alla disciplina del personale. Egli assicura il buon andamento dei servizi. A tal fine propone al Comitato Direttivo le necessarie dotazioni di risorse e di mezzi. Provvede all'attuazione delle delibere degli organi consortili ed all'amministrazione del Consorzio Asi e prende i relativi provvedimenti; propone ai competenti organi del Consorzio Asi le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

Partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Direttore Generale svolge, infine, le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Presidente, dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

ART. 27

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio Asi coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, completo dei suoi allegati e formato ai sensi di legge, è approvato dal Consiglio Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

Il piano economico finanziario, completo di una relazione esplicativa e formato ai sensi di legge e degli indirizzi della Regione Campania, è approvato dal Consiglio Generale entro il 31 gennaio dell'anno di competenza su predisposizione del Comitato Direttivo da effettuarsi 30 giorni prima.

In ogni caso, il Piano economico e finanziario deve obbligatoriamente prevedere il pareggio del conto economico, anche mediante l'utilizzo di riserve di capitale.

Per comprovate e motivate esigenze i termini di cui ai precedenti comma 2° e 3° possono essere differiti di 60 giorni.

ART. 28
(Vigilanza)

Il controllo interno sull'attività del Consorzio Asi spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

La vigilanza sul Consorzio Asi - ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 36, della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 6, comma 6°, della legge regionale n. 19/2013 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile del pareggio di bilancio e delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

ART. 29
(Rinvio)

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 30
(Norme transitorie e finali)

Il presente statuto sarà trasmesso, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 4° della legge regionale n. 19/2013, agli attuali soggetti consorziati al fine di consentire loro di prendere espressamente atto delle modifiche introdotte, nonché per gli eventuali provvedimenti sia costitutivi che economici derivanti dagli obblighi posti a loro carico.

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del relativo provvedimento di approvazione da parte della Regione Campania.